



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Presidente

Dott. Luigi GILI

Consigliere relatore

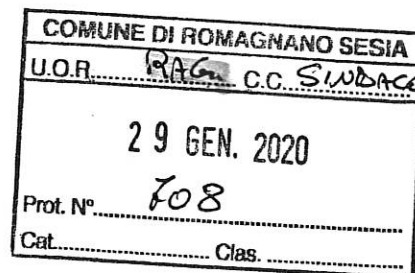
Dott.ssa Laura ALESIANI

Referendario

Dott. Marco MORMANDO

Referendario

nell'adunanza del giorno 16 gennaio 2020



Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie nn. 16/SEZAUT/2018/INPR e 12/SEZAUT/2019 che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;



Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;
Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;
Viste le relazioni sui rendiconti relativi all'esercizio 2017 e 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Romagnano Sesia (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;
Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;
Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;
Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

Premesso

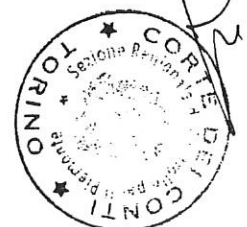
Dall'esame dei questionari sul rendiconto 2017 e 2018, redatte a cura dell'organo di revisione del Comune di Romagnano Sesia (NO), sono emerse una serie di criticità negli esercizi finanziari di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 19/11/2019 il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione una serie di chiarimenti in ordine:

- 1) a previsioni di cassa definitive non attendibili in quanto non coerenti con le riscossioni ed i pagamenti a consuntivo;
- 2) alla gestione di cassa, che denota una crisi di liquidità, confermata da un ampio e continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- 3) alle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria;
- 4) a un'incongruenza negli equilibri di bilancio 2018 e ad un'incompleta compilazione dei dati relativi al limite di indebitamento del 2017;
- 5) al prospetto attestante il rispetto del saldo di finanza pubblica;
- 6) alla realizzazione del parametro di deficiarietà strutturale relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni che risulta superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti.

Il Comune di Romagnano Sesia ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota 9210 del 3 dicembre 2019, fornendo risposta ai punti di cui sopra.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune, si è reso necessario effettuare un ulteriore approfondimento su taluni aspetti, sui quali l'Ente ha fornito chiarimenti con nota 9613 del 17 dicembre 2019.



All'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame collegiale e relativa pronuncia di competenza.

Considerato

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di



accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** **

L'analisi delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Romagnano Sesia, in relazione all'esercizio 2017 e 2018, ha evidenziato le criticità di seguito esposte.



1. Dalla tabella al punto 1.1.1 delle relazioni emergono previsioni di cassa definitive non attendibili in quanto non coerenti con le riscossioni e i pagamenti a consuntivo, confermando le difficoltà di cassa già rilevate nel precedente esercizio.

Entrate titolo	% di realizzo nel 2017	% di realizzo nel 2018
1	56	68
2	77	77
3	33	30
4	18	5
5	21	0
6	52	0
7	58	63
9	21	29

Spese titolo	% di realizzo nel 2017	% di realizzo nel 2018
1	67	69
2	20	1
3	21	0
4	99	100
5	54	73
7	19	26

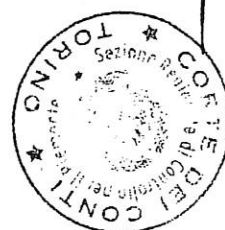
Sul punto l'Ente ha confermato le differenze tra le previsioni definitive con le riscossioni e pagamenti registrati, anche per l'esercizio 2018, evidenziando che non sempre gli accertamenti e gli impegni della gestione dell'esercizio si realizzano nelle loro integralità.

Ciò premesso, la Sezione invita l'Ente a dare concreta attuazione a quanto già ampiamente rappresentato nella Delibera 9/2016 della Sezione delle Autonomie attraverso delle previsioni, di competenza e di cassa, maggiormente coerenti con gli incassi e i pagamenti.

La Sezione sottolinea che in fase di programmazione tutte le partite contabili afferenti alla competenza ed alla cassa devono necessariamente soggiacere a valutazioni coerenti ed attendibili in osservanza dei nuovi principi contabili ed in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, che avvicina le fasi dell'accertamento e dell'impegno con quelle delle rispettive esigibilità seguite dalle fasi di riscossioni e pagamenti.

2. Anche per gli esercizi 2017 e 2018 persistono le difficoltà di cassa già segnalate nelle Delibere nn. 222/2017 e 118/2018 di questa Sezione in quanto il risultato di cassa è, in entrambi gli esercizi, ancora pari a zero.

Peraltro, si rileva un'elevata percentuale relativa al limite dell'indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL che si incrementa nel 2018: 6,73% nel 2016, 6,21% nel 2017 e 7,70% nel 2018.



2.a In sede di analisi sul rendiconto 2015, l'Ente aveva dichiarato di non aver ancora ricevuto, alla data del 12/10/2017, dalla Duomo srl, concessionaria del servizio di riscossione, alcun versamento delle somme dovute.

Con la nota istruttoria del 19 novembre 2019 si sono chiesti aggiornamenti sulla procedura di amministrazione straordinaria in atto, cui è stata ammessa la Duomo Srl, e sulle previsioni di ripartizioni di somme da parte della stessa procedura nonché ogni elemento utile al fine di chiarire la situazione.

L'Ente ha comunicato che, nei confronti della menzionata società, concessionaria del servizio di riscossione, è stato dichiarato il fallimento in data 21/12/2018.

E' stato, altresì, precisato che è stata formulata richiesta di ammissione al passivo in data 25/10/2019. L'ente si è riservato di notificare tempestivamente in relazione agli sviluppi della suddetta procedura concorsuale.

2.b L'Ente ha segnalato, inoltre, le misure adottate nel corso del 2019 per migliorare la gestione di cassa. In particolare, ha dichiarato che:

- ha concretizzato in termini di incassi l'attività di accertamento (lotta all'evasione) delle principali entrate tributarie il cui importo definitivo, che si aggira tra i 90.000 e 100.000 euro, potrà essere noto a chiusura dell'esercizio;
- sta procedendo alla emissione di ruoli di importi significativi per recupero coattivo di IMU e TARI relative ad esercizi precedenti attraverso Agenzia Entrate Riscossioni;
- sta curando l'insinuazione nelle procedure straordinarie e fallimentari attivate nell'esercizio in corso, sempre in ordine ai crediti vantati a titolo di IMU e di TARI (altre imposte sui rifiuti diversamente denominate negli anni precedenti), accertate per cassa nei rispettivi anni di competenza.

Preso atto dei chiarimenti resi, appare opportuno che l'Ente continui costantemente a monitorare ed a valutare attentamente ogni scelta che possa incidere sugli equilibri futuri.

3. Anche nel 2017 e 2018 si rileva un ampio e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, già segnalato con le sopra citate Delibere.

Anche tale circostanza è sintomatica di persistenti squilibri nella gestione della liquidità, che costituisce importante elemento di criticità nell'ambito di una sana gestione finanziaria, foriera di possibili gravi conseguenze.

L'Ente ha dichiarato di aver dato attuazione alle linee individuate per il contenimento dell'anticipazione di Tesoreria di cui alla Deliberazione G.C. n. 116 del 31/10/2018, i cui effetti positivi per l'esercizio 2018 si rilevano nella riduzione della quota non restituita a fine esercizio da euro 1.112.765,94 del 2017 ad euro 641.138,45 del 2018.



Con la sopra citata Deliberazione, l'Ente si è impegnato ad accelerare le procedure di incasso dei crediti, monitorando costantemente il loro grado di esigibilità, ad anticipare la riscossione delle entrate tributarie proprie, a contenere la consistenza dei debiti di funzionamento, non assistito da contribuzioni, attraverso una corretta politica di riduzione dell'indebitamento ed, infine, ad individuare un contenimento annuo di ricorso all'anticipazione tra 50.000 euro e 100.000 euro.

Preso atto di quanto precisato dall'Ente, non si può non rilevare un trend in aumento nel ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Nel 2016, infatti, si rilevano accertamenti per 3.308.486,90 euro, nel 2017 per 3.831.921,68 euro, nel 2018 per 3.982.615,77 euro.

Si registrano, inoltre, quote di anticipazione non restituite alla fine di entrambi gli esercizi, se pur in diminuzione rispetto al 2016.

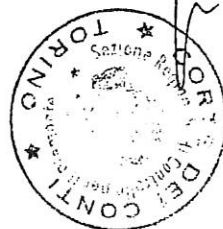
In ogni caso, l'entità della quota non restituita risulta elevata, per un importo superiore al 5% delle entrate correnti, facendo, di conseguenza, integrare il parametro di deficitarietà n. 9 nell'esercizio 2017 e il corrispondente n. 3.2 nell'esercizio 2018.

Sul punto la Sezione ribadisce che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti.

Il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria comporta costi elevati per l'Ente, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, con gli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Sull'anticipazione, infatti, vengono corrisposti interessi passivi che, da quanto precisato dall'Ente in sede di analisi del rendiconto 2016 e confermato con nota 9613 del 17/12/2019, non hanno trovato piena contabilizzazione né nel rendiconto 2016 né in quello 2017 ma sono stati contabilizzati e liquidati nella competenza 2018, come di seguito specificato:

- anno 2016: interessi passivi totali euro 2.500,00, di cui 29,71 euro pagati nel 2016 ed euro 2.470,29 pagati nel 2018;
- anno 2017: interessi passivi totali euro 24.355,91, di cui euro 2.000,00 impegnati nel 2017 e pagati nel 2018 ed euro 22.355,91 impegnati nel 2018 a "conguaglio" e pagati nel 2018;
- anno 2018: interessi passivi totali euro 27.444,23, di cui euro 26.024,09 impegnati nel 2018 e pagati nel 2019 ed euro 1.420,14 impegnati nel 2019 a "conguaglio" e pagati nel 2019.



Peraltro, merita rammentare che in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 si era accertata, come grave irregolarità contabile, un'errata contabilizzazione della quota dell'anticipazione non restituita che non figurava tra i residui passivi del titolo 5.

Sul 2017 e sul 2018 si dà atto del superamento di detta criticità: tuttavia, si rileva ancora una contabilizzazione non coerente con i principi contabili applicati, con conseguenze che impattano sul risultato di amministrazione.

Infatti, anche sul 2017, come già descritto nella Delibera n. 118/2018, non coincidono né gli accertamenti con le riscossioni, né le riscossioni con i pagamenti.

I pagamenti effettuati in conto competenza, per effetto dell'errore riscontrato nel rendiconto 2016, includono anche le quote non restituite dell'anno precedente (che avrebbero dovuto essere in conto residui) determinando l'importo dell'impegno e di conseguenza dell'accertamento.

La mancata coincidenza degli accertamenti e degli incassi ha generato residui attivi per 1.300.000 euro circa, peraltro non incassati nell'esercizio 2018, che sono confluiti nel risultato d'amministrazione 2017, senza dei quali l'ente sarebbe in disavanzo di amministrazione.

Sul punto, l'Ente ha dichiarato che è stata involontariamente contabilizzata, a residuo attivo, la quota effettiva di anticipazione non restituita pari ad euro 1.073.221,43, costituita dalla differenza tra euro 1.306.186,28 (importo del residuo attivo al 31/12/2017 del titolo 7) ed euro 232.964,85 rappresentato dal rimborso del recupero alimentazione del fondo sociale comunale F.S.C. relativo ad anni precedenti.

Sulla base dell'analisi dei dati contabili disponibili, per quanto consta allo stato, la Sezione rileva che nella parte delle entrate risultano erroneamente conservati residui attivi al 31/12/2017 per euro 1.306.186 su un titolo delle entrate che per propria natura non può generare residui attivi.

Tale somma, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del Tesoriere a fronte del ricorso all'istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria. Il residuo attivo è stato, infatti, generato a seguito di un grave errore di contabilizzazione, poiché l'importo degli accertamenti risulta maggiore delle riscossioni e quest'ultime risultano superiori all'importo dei pagamenti.

Quanto all'importo di 232.964,85 euro, lo stesso, a seguito supplemento istruttorio, è risultato relativo al prelievo dell'Agenzia delle Entrate sul fondo sociale comunale: dunque, lo stesso non rappresenta un'entrata per l'Ente, circostanza che è stata riconosciuta dall'Ente stesso che ha provveduto ad eliminare, in sede di riaccertamento ordinario dell'anno 2018, detto importo.



A fine 2018, in ogni caso, rimane ancora contabilizzato, tra i residui attivi del titolo 7, l'errato importo dell'anticipazione non restituita pari ad euro 1.073.221,43.

Tale errata contabilizzazione ha comportato la non corretta determinazione sia del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 sia di quello del 2018 in quanto il valore finale ha incluso una partita contabile (residui attivi su anticipazione di tesoreria) non iscrivibile in bilancio.

L'Ente, nel corso dell'istruttoria, ammettendo che l'erronea contabilizzazione ha influito, involontariamente, nella determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio, senza muovere, a sua volta, contestazione alcuna, si è impegnata ad adottare tempestivamente, attraverso l'assunzione di specifico atto deliberativo di impegno, i provvedimenti necessari per porre in essere gli interventi finalizzati al ripiano del deficit evidenziato attraverso il prioritario utilizzo delle entrate rinvenute.

In particolare, l'Ente ha assicurato di voler procedere ad una attenta determinazione del risultato di amministrazione 2019, considerando i fondi accantonati e quelli vincolati, al fine di porre in essere le misure necessarie al ripiano di un eventuale disavanzo, ivi compresa la vendita dei beni patrimoniali individuati da cui si presume di ricavare un gettito almeno di circa 300 mila euro.

La Sezione ribadisce che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa - correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni - cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche). Laddove invece vi sia un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie) l'Ente sconfina in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Inoltre, giova richiamare il principio contabile n. 3.26 (Allegato A/2 al d.l. n. 118/2011), a mente del quale *"Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono*



debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse".

Inoltre il principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2 precisa che: *"Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.*

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata".

Nel caso di specie, dunque, il principio contabile sopra esposto non risulta assolutamente rispettato nell'esercizio 2017 in quanto non c'è coincidenza né degli accertamenti con gli incassi né di questi ultimi con i pagamenti.

Inoltre, si ricorda che gli incassi dell'anno successivo dovranno essere obbligatoriamente destinati in primis al rimborso del debito da anticipazione non restituita alla fine dell'esercizio.

La criticità sopra rilevata è aggravata dalla presenza di un residuo attivo sul titolo 7 che non ha ragion di esistere, e che soprattutto impatta in modo significativo negativamente sui risultati d'amministrazione degli esercizi 2017 e 2018.

Posto dunque che il risultato di amministrazione, per i motivi sopra delineati, rischia di essere, con elevata probabilità, ampiamente negativo per entrambi gli esercizi



considerati, l'ente avrebbe dovuto provvedere ad assumere i necessari provvedimenti - in particolare, quelli disciplinati dall'art. 188 Tuel - ai fini del necessario ripiano del disavanzo.

Si rammenta, in proposito, che tale norma impone all'ente di applicare immediatamente all'esercizio in corso di gestione l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ed equipara a tutti gli effetti la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Il disavanzo di amministrazione accertato può, inoltre, essere ripianato anche negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, ma in ogni caso non oltre la durata della consiliazione.

Nel contempo, la Sezione, in attesa della ricostruzione per gli esercizi indicati e per il futuro di una contabilità attendibile e veritiera, rinnova l'invito ad adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza, consentendo a questa Sezione di svolgere compiutamente il mandato istituzionale assegnato dalla legge.

In particolare, si invita l'Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 Tuel ed a una stretta collaborazione tra il Segretario Comunale, il Responsabile finanziario e l'Organo di revisione.

4. L'errata determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi oggetto di analisi ha conseguenze anche sugli equilibri di bilancio.

Dalla relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2018 emerge che la quota vincolata del risultato di amministrazione 2017 è stata applicata al bilancio 2018 per 83.031,75 per spese correnti e per 97.075,77 per spese d'investimento.

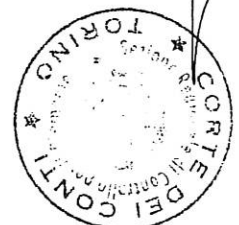
Da quanto precisato nella nota 9613 del 17 dicembre anche nel bilancio 2019 è stata applicata una quota vincolata del risultato di amministrazione 2018.

Questa Sezione, in più occasioni, ha stigmatizzato l'utilizzo del risultato di amministrazione in assenza di adeguate coperture finanziarie dello stesso.

Se, dunque, il risultato di amministrazione fosse negativo, l'Ente non avrebbe dovuto applicare neanche la quota vincolata del risultato di amministrazione.

5. In sede istruttoria è stato chiesto di riferire sulla modalità di contabilizzazione del fondo sociale comunale (pari rispettivamente a 552.417,17 euro e 537.448,59 euro) che non risultava esposto tra i fondi perequativi del titolo 1.

L'Ente ha precisato che gli importi di FSC indicati, relativi agli anni 2017 e 2018, sono contabilizzati al Titolo II, tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" —Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali.



In sede di Bilancio di previsione 2020 – 2022, l'Ente provvederà a riallocare l'FSC di competenza, al netto dell'importo oggetto di prelevamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, correttamente al Titolo 1.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2019.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

Accerta

che nel corso del 2017 e 2018, con particolare riguardo all'anticipazione di cassa, il Comune di Romagnano Sesia, come risulta in parte motiva:

- si è trovato in forte difficoltà nella gestione di cassa ed ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite al termine di entrambi gli esercizi per elevati importi con maturazione dei correlativi interessi passivi;
- ha realizzato un parametro di deficitarietà strutturale relativamente alla consistenza della quota non restituita dell'anticipazione che è risultata superiore al 5% per cento delle entrate correnti;
- ha effettuato un'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria relativamente al residuo attivo sul titolo 7, con conseguente inevitabile impatto sul risultato di amministrazione, come ricostruito in parte motiva sulla base dei dati disponibili.

Invita

Il Comune di Romagnano Sesia:

- ad assumere i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per gli esercizi indicati e per il futuro una contabilità attendibile e veritiera, al fine di adempiere compiutamente



agli obblighi di trasparenza ed a consentire a questa Sezione di svolgere compiutamente il mandato istituzionale assegnato dalla legge.

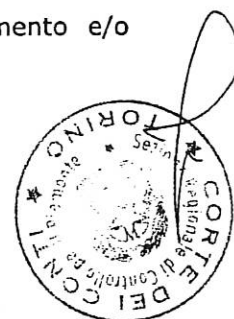
In particolare, si invita l'Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 Tuel ed a una stretta collaborazione tra il Segretario Comunale, il Responsabile finanziario e l'Organo di revisione, segnatamente, ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario;

ad adottare modalità di gestione per assicurare una più efficace riscossione dei tributi ed a calcolare correttamente il risultato di amministrazione del 2017 e del 2018.

Dispone

che il Comune di **Romagnano Sesia** entro sessanta giorni dalla ricezione della presente deliberazione provveda:

- a trasmettere a questa Sezione tutti i dati contabili relativi agli esercizi 2017 e 2018, già oggetto di richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore, in relazione alla criticità rilevata;
 - che, qualora i risultati di amministrazione effettivi, dovessero risultare negativi, il Comune provveda alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, dei prospetti relativi ai risultati di amministrazione 2017 e 2018 con dati precisi e rigorosi;
 - che, conseguentemente, provveda ad un nuovo invio alla BDAP ed alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi ai rendiconti 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;
 - che, la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza;
 - la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.



Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020.

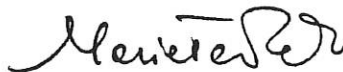
Il Magistrato relatore

Consigliere Luigi GILI



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositata in Segreteria il 29 GEN. 2020

Il Direttore della Segreteria

Sig. Nicola MENDOZZA

